

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA di CUNEO

COMUNE di DRONERO

P.R.G.C.

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE PARZIALE N° 30

(5° comma Art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i.)

PROGETTO DEFINITIVO

elaborato:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

committente:

COMUNE DI DRONERO

inquadramento territoriale
REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO
A.S.L. CN1
UNIONE MONTANA
VALLE MAIRA

progettista:

dott. Giorgio Scazzino-Urbanista
Via Matteotti n. 2 - 12073 Ceva (CN)

Data

aggiornamento cartografia	atti amministrativi	n. delibera	adozione	esecutivita'	pubblicazione
Giugno 2015	progetto preliminare				
	controdeduzioni				
	progetto definitivo				

COMUNE DI DRONERO
VARIANTE PARZIALE N° 30 AL P.R.G.C.

INDICE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

- Situazione della strumentazione urbanistica generale
- Motivazioni e contenuti della variante
- Rispetto di tutte le condizioni previste dai commi 5° e 6°, art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i.
- Rispetto del comma 8°, art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i. (Valutazione Ambientale Strategica)
- Interazioni con la pianificazione sovracomunale
- Rischio di incidente rilevante (R.I.R.)
- Elaborati della Variante parziale
- Integrazioni alle norme di attuazione

ALLEGATI

- Estratto delle norme di attuazione del PRGC vigente
- Estratto delle tabelle di zona del PRGC vigente
- Copia deliberazione Giunta Regionale di approvazione del PRGC originario e Variante strutturale specifica n. 21.

SITUAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA GENERALE

Il Comune di Dronero é dotato di Piano Regolatore Generale Comunale formato ai sensi dei titoli III e IV della Legge Urbanistica n° 56/77.

Il P.R.G.C. é stato approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n° 38-17284 del 10.03.1997, pubblicato sul B.U.R. n° 13 in data 02.04.1997.

Successivamente con delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 25.02.1998 è stata approvata una Variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, 8° comma, lettera c) della Legge Regionale 56/77 e s.m.i..

Con delibera di Consiglio Comunale n° 22 dell'11.05.1998 è stata adottata la Variante Parziale n° 1/98 al P.R.G.C., successivamente approvata, in seguito al relativo parere di compatibilità espresso dalla Giunta Provinciale con delibera n° 481 del 23.06.1998, con delibera di Consiglio Comunale n° 53 del 30.09.1998.

Con delibera di Consiglio n° 68 del 28.12.1998 è stata approvata la Variante Parziale n° 2/98 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 8°, lettera c), della L.R. n. 56/77 e s.m.i..

Con delibera di Consiglio n° 5 del 25.03.1999 è stata approvata la Variante Parziale n° 3/99 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 8°, lettera c), della L.R. n. 56/77 e s.m.i..

Con delibera di Consiglio Comunale n° 42 del 30.09.1999 è stata adottata la Variante Parziale n° 4/99 al P.R.G.C., successivamente approvata, in seguito al relativo parere di compatibilità espresso dalla Giunta Provinciale con delibera n° 886 del 02.11.1999, con delibera di Consiglio Comunale n° 54 del 28.12.1999.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 47 del 24.07.2000 è stata adottata la Variante Parziale n° 5/00 al P.R.G.C., successivamente approvata, in seguito al relativo parere di compatibilità espresso dalla Giunta Provinciale con delibera n° 729 del 29.08.2000, con delibera di Consiglio Comunale n° 54 del 22.09.2000.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 29.03.2001 è stata adottata la Variante Parziale n° 6/01 al P.R.G.C., successivamente approvata, in seguito al relativo parere di compatibilità espresso dalla Giunta Provinciale con delibera n° 350 del 15.05.2001, con delibera di Consiglio Comunale n° 28 del 16.07.2001.

Con delibera di Consiglio n° 36 del 27.09.2001 è stata approvata la Variante Parziale n° 7/01 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 8°, lettera e), della L.R. n. 56/77 e s.m.i..

Con delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 28.02.2002 è stata adottata la Variante Parziale n° 8/02 al P.R.G.C., successivamente approvata, in seguito al relativo parere di compatibilità espresso dalla Giunta Provinciale con delibera n° 230 del 09.04.2002, con delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 29.04.2002.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 16.07.2002 è stata adottata la Variante Parziale n° 9/02 al P.R.G.C., successivamente approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 42 del 30.09.2002.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 46 del 19.12.2002 è stata adottata la Variante Parziale n° 10/02 al P.R.G.C., successivamente approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 2 del 27.03.2003.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 29.05.2003 è stata adottata la Variante Parziale n° 11/03 al P.R.G.C., successivamente approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 30.09.2003.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 44 del 11.12.2003 è stata adottata la Variante Parziale n° 12/03 al P.R.G.C., successivamente approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 2 del 30.03.2004.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 65 del 18.11.2004 è stata adottata la Variante Parziale n° 13/04 al P.R.G.C., successivamente approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 2 del 17.02.2005.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 17.02.2005 è stata adottata la Variante Parziale n° 14/05 al P.R.G.C., successivamente approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 14.04.2005.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 34 del 04.08.2005 è stata adottata la Variante Parziale n° 15/05 al P.R.G.C., successivamente approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 52 del 29.09.2005.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 55 del 22/12/2005 è stata adottata la Variante Parziale n° 16/06 al P.R.G.C., successivamente approvata con delibera di Consiglio Comunale n°6 del 16/03/2006.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 28/09/2006 è stata adottata la Variante Parziale n° 17/06 al P.R.G.C., successivamente approvata con delibera di Consiglio Comunale n°46 del 28/12/2006.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 25/06/2007 è stata approvata la Variante Parziale n° 18/07 al P.R.G.C.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 23 del 25/06/2007 è stata approvata la Variante Parziale n° 19/07 al P.R.G.C.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 44 del 20/12/2007 è stata approvata la Variante Parziale n° 20/07 al P.R.G.C.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 2 del 16/04/2009 è stata approvata la Variante Parziale n° 22/09 al P.R.G.C.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 16/04/2009 è stata approvata la Variante Parziale n° 23/09 al P.R.G.C.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 23 del 30/09/2010 sono state approvate le Modifiche al PRGC ai sensi dell'art.17,8° comma della L.R. 56/77 e s.m.i.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 30 /09/2010 è stata approvata la Variante Parziale n° 24/10 al P.R.G.C.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 08 del 31/05/2011 è stata approvata la Variante Parziale n° 25/10 al P.R.G.C.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 09 del 31/05/2011 è stata approvata la Variante Strutturale n. 21/07 al P.R.G.C. pubblicata sul B.U.R n° 25 del 23/06/2011.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 23 del 27/09/2011 sono state approvate le Modifiche al PRGC ai sensi dell'art.17, 8° comma della L.R. 56/77 e s.m.i.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 06 del 26/04/2012 è stata adottata la Variante Strutturale n° 26/12 (Piano di Alienazione) ai sensi dell'art.16bis della L.R. 56/77 e s.m.i.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 06 del 30/04/2013 è stata approvata la Variante Parziale n° 27/13 al P.R.G.C.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 30/11/2015 è stata approvata la Variante Parziale n° 28 al P.R.G.C.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 11/07/2016 è stata approvata la Variante Parziale n° 29 al P.R.G.C.

La presente Variante Parziale n° 30 rientra nel quadro normativo sopra richiamato ed è predisposta ai sensi del 5° comma, art. 17, della L.R 56/77 e s.m.i.

MOTIVAZIONI E CONTENUTI DELLA VARIANTE

L'Amministrazione Comunale di Dronero ha inteso predisporre la Variante Parziale n° 30 al fine di modificare una previsione relativa al settore produttivo. Tale previsione viene incontro ad esigenze manifestate dai privati, le quali non contrastano però con l'interesse collettivo. Le modifiche hanno determinato anche la necessità di adeguare le norme di attuazione e le Tabelle di Zona allegate alle stesse.

La modifica inserita nella Variante Parziale è di seguito descritta nella successiva scheda, con riferimento (numero + sigla) alla sua localizzazione sugli estratti cartografici allegati alla scheda, relativi alle seguenti tavole di Piano:

- Localizzazione modifica – P.R.G. vigente (stato di fatto);
- Localizzazione modifica – Variante Parziale n° 30 (progetto);
- Schema opere urbanizzazione primaria esistenti – Variante Parziale n° 30 (progetto).

SETTORE PRODUTTIVO:

Modifica 1PROD) - Ampliamento di area produttiva esistente "I 1".

SETTORE PRODUTTIVO

SETTORE PRODUTTIVO

MODIFICA 1PROD) - Ampliamento di area produttiva esistente "I 1"

Ubicazione: Via degli Acciugai

SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE:

Zona di Piano: Zona agricola di pianura "H 1"

Riferimento cartografia: Tavola n. 3 "Assetto Generale Territorio" - scala 1:5000

VARIANTE AL PRGC:

Motivazioni:

Sul lato ovest del Capoluogo, al confine con il Comune di Roccabruna, la cartografia del PRGC vigente individua l'area produttiva esistente "I 1", regolata dalle prescrizioni dell'art. 16 delle norme di attuazione e dalle Tavole di zona n. 54 e 55.

Su detta area insiste un insediamento produttivo che ha manifestato l'esigenza di ampliare la sua attività di lavorazione di poliestere, con la finalità di poter soddisfare nuove commesse di lavoro e quindi con incremento dell'attuale manodopera, andando ad occupare un'area attigua che il PRGC vigente classifica come agricola. Infatti per ospitare la superficie coperta necessaria ai nuovi processi produttivi non è sufficiente l'attuale superficie fondiaria del lotto, per cui occorre intervenire anche sul vicino terreno agricolo in proprietà della stessa azienda.

L'Amministrazione Comunale intende consentire l'ampliamento della superficie a destinazione produttiva, considerato che occorre sostenere ogni iniziativa che consenta il mantenimento o l'incremento di manodopera.

L'insediamento esistente è già dotato di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali (come risulta dall'allegato estratto cartografico della tavola delle opere di urbanizzazione primarie).

L'ampliamento dell'area produttiva avviene collegandosi alle opere di urbanizzazione che già servono l'attività esistente, senza generare nuovi fabbisogni; in particolare non devono essere realizzati nuovi accessi sulla strada pubblica, in quanto si sfrutta quello esistente. Lo smaltimento delle acque reflue avviene già ora mediante condotta fognaria che scarica in fossa Imhoff e la parte ampliata verrà allacciata alla stessa condotta.

La modifica prospettata produce un limitato consumo di suolo, finalizzato però all'ampliamento dell'attività esistente in loco. Va osservato che la destinazione a fini produttivi delle aree funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti è comunque esclusa dalla definizione legale di "consumo di suolo" anche nel disegno di legge statale in corso di esame parlamentare. Infatti il disegno di legge relativo alla valorizzazione delle aree agricole ed al contenimento del consumo di suolo, approvato alla Camera dei Deputati in data 12 maggio 2016, esclude le aree funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti dalla definizione di superficie agricola naturale e seminaturale e quindi dal calcolo dell'incremento del consumo di suolo.

Contenuti:

Si amplia l'area produttiva esistente "I1" sulla vicina area agricola. La superficie territoriale a destinazione produttiva ampliata è pari a mq. 1.770.

L'area interessata è individuata in Classe II di pericolosità geomorfologica.

L'ampliamento dell'area produttiva è reso possibile dalla disponibilità derivante dall'applicazione del 6% delle superfici territoriali o indici di edificabilità delle aree produttive inserite nel PRG vigente, ai sensi dell'articolo 17, comma 5° punto f), come dimostrato nel seguito.

Per quanto riguarda gli standard urbanistici, trattandosi di un'area produttiva isolata, ai sensi del comma 4bis dell'art. 21 della LR 56/77 e s.m.i., nelle tabelle di zona delle NTA si stabilisce che la dotazione richiesta sia assoggettata a monetizzazione sostitutiva della cessione. All'interno del lotto dovrà comunque essere disponibile la superficie a parcheggi privati richiesta dalla Legge 122/1989. In tal modo il Comune non deve caricarsi del costo di mantenimento di parcheggi che di fatto vengono utilizzati solo dall'insediamento produttivo.

Inoltre, poiché la porzione ampliata presenta una quota più bassa rispetto a quella dell'insediamento esistente, per consentire di mantenere lo stesso piano di pavimento si stabilisce che nell'area possa essere raggiunta l'altezza massima di m. 12 dal piano di campagna naturale; mentre il muro necessario al contenimento del terreno potrà essere posizionato ad almeno m. 3 dal muro di controripa della strada comunale Via Senatore Lombardi.

Infine si prescrive che l'ampliamento dell'area deve essere utilizzato unicamente dall'azienda attigua già insediata.

Modifiche apportate:

Zona di Piano: Area produttiva esistente "I 1"

Modifiche cartografiche: si modifica la Tavola n. 3 "Assetto Generale Territorio" - scala 1:5000.

Modifiche alle N.T.A.:


Modifiche alle Tabelle di Zona: si modificano le tabelle di zona n. 54 e 55, inserendo i nuovi dati di superficie territoriale conseguenti alla modifica e le prescrizioni attuative descritte sopra.

Riepilogo dati quantitativi: Superficie territoriale produttiva inserita: mq 1.770.


LOCALIZZAZIONE MODIFICA 1PROD - PRG VIGENTE

Estratto cartografico Tav.3/V29 "ASSETTO GENERALE TERRITORIO" scala 1:5000



(area interessata individuata con cerchio e numero+sigla modifica)



LOCALIZZAZIONE MODIFICA 1PROD - VP 30 Progetto Definitivo
Estratto cartografico Tav.3/V30 "ASSETTO GENERALE TERRITORIO" scala 1:5000
(area interessata individuata con cerchio e numero+sigla modifica)



MODIFICA n°1 PROD - VARIANTE PARZIALE n°30 - PROGETTO
Estratto cartografico Tav. **URBANIZZAZIONE PRIMARIE ESISTENTI**
(area interessata individuata con cerchi e numero+sigla modifica)



RIEPILOGO SETTORE PRODUTTIVO

INSERIMENTO/STRALCIO DI SUPERFICIE TERRITORIALE

Vengono riportati nella tabella seguente le quantità di superficie territoriale inserite o stralciate con la presente Variante, riferite alle singole modifiche descritte nelle schede precedenti.

SETTORE PRODUTTIVO SUPERFICIE TERRITORIALE INSERITA/STRALCIATA (mq)	
Numerazione della modifica	Quantità (mq)
1 PROD) Ampliamento di area produttiva esistente "I 1"	+ 1.770
TOTALE	+ 1.770

Le modifiche introdotte con la presente Variante hanno determinato complessivamente un incremento di superficie territoriale pari a **mq 1.770**. La successiva verifica della capacità insediativa produttiva dimostra che le Varianti parziali approvate complessivamente non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti.

RISPETTO DI TUTTE LE CONDIZIONI PREVISTE DAI COMMI 5° E 6°, ART. 17, DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.

La presente Variante è da ritenersi Parziale in quanto le modifiche proposte, come descritte nella presente Relazione Illustrativa, rispettano tutte le condizioni contemplate all'art. 17, comma 5°, lettere da a) ad h), della L.R. 56/77 e s.m.i., più precisamente qui descritte.

a) **Non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione**, per la cui verifica si allega al termine della Relazione Illustrativa la deliberazione regionale di approvazione.

b) **Non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale** : nessuna modifica inserita nella Variante riguarda il presente punto.

Nel complesso delle Varianti Parziali approvate dal Comune ai sensi dell'art.17, 5° comma della L.R.56/77 e s.m.i., è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f), dello stesso comma come di seguito specificato:

c) **Non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge**: nessuna modifica inserita nella Variante riguarda il presente punto.

d) **Non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi dalla presente legge**: nessuna modifica inserita nella Variante riguarda il presente punto.

e) **Non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati**

e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio: nessuna modifica inserita nella Variante riguarda il presente punto.

CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE: All'atto della sua approvazione lo strumento urbanistico vigente (PRG originario 1997) ha previsto la capacità insediativa residenziale di Piano in 9.685 abitanti (residenti + turisti).

Alla data del 1/1/2016 la POPOLAZIONE RESIDENTE di Dronero era di 7.035 abitanti.

Le modifiche introdotte con la presente Variante non hanno determinato modifiche alla capacità insediativa del Piano vigente.

f) Non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti:

Il Comune di Dronero è dotato di Piano Regolatore - 1997 per cui a tale strumento ci si deve riferire per calcolare la disponibilità del 6% delle superfici territoriali o indici di edificabilità da utilizzare nelle Varianti parziali.

SETTORE PRODUTTIVO

Per il Piano Regolatore di Dronero le aree produttive contengono indistintamente diverse destinazioni: artigianali, industriali, commerciali.

Il PRG vigente ha previsto una superficie complessiva (Territoriale/Fondiaria) di aree produttive pari a mq 612.734.

Ne consegue che la disponibilità del 6% delle superfici territoriali delle aree produttive è pari a: mq. 612.734 x 6% = mq. 36.764.

Le modifiche introdotte con la presente Variante hanno determinato un incremento di superficie territoriale per attività produttive pari a mq. 1.770.

Le modifiche apportate dalle Varianti parziali (compresa la presente) successive al PRGC originario 1997 hanno comportato le seguenti riduzioni od aumenti di superficie territoriale per attività produttive:

SETTORE PRODUTTIVO RIDUZIONE/AUMENTO DI SUPERFICIE TERRITORIALE NEL COMPLESSO DELLE VARIANTI PARZIALI	
Varianti parziali fino alla Variante Parziale n.15	Aumento di mq. 27.170
Variante parziale 16	Aumento di mq. 4.678
Variante parziale 17	Riduzione di mq. 1.440
Varianti parziali 18	Aumento di mq 5.615
Variante parziale 19	Nessuna modifica
Variante parziale 20	Nessuna modifica
Variante Strutturale Specifica 21	Nessuna modifica
Variante parziale 22	Aumento di mq. 300
Variante parziale 23	Nessuna modifica
Variante parziale 24	Riduzione di mq 2.555
Variante parziale 25	Nessuna modifica
Variante Piano Alienazioni 26	Nessuna modifica
Variante parziale 27	Aumento di mq 2.996
Variante parziale 28	Variazioni senza modifiche quantitative
Variante parziale 29	Riduzione di mq 1.822
Presente Variante parziale 30	Aumento di mq 1.770
TOTALE	AUMENTO DI MQ 36.712

Complessivamente quindi le superfici territoriali per attività produttive delle Varianti parziali successive al PRG originario 1997, compresa la presente, comportano un aumento di **mq. 36.712**, valore inferiore alla quantità limite ammessa (mq 36.764).

Trattandosi di aree avente uguale valore del rapporto di copertura le stesse considerazioni valgono per il rispetto degli indici di edificabilità.

g) Non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente: nessuna modifica inserita nella Variante riguarda il presente punto.

h) Non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.: nessuna modifica inserita nella Variante riguarda il presente punto.

Il comma 6° dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i. prescrive che le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante devono comprendere una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti.

La previsione insediativa inserita nella Variante parziale soddisfa le condizioni elencate al sopracitato comma 6°:

- 1) La tavola della Variante e l'estratto di progetto allegato alla modifica descritta in precedenza dimostrano che la stessa costituisce unicamente un contenuto ampliamento di un'area già edificata.
- 2) In allegato alla descrizione della modifica costituente nuova previsione insediativa viene riportato l'estratto della tavola delle opere di urbanizzazione primaria esistenti nell'ambito oggetto di variante, da cui si evince che la stessa interessa un'area dotata di urbanizzazioni primarie collegate funzionalmente con quelle comunali.
- 3) L'esame della cartografia di Piano dimostra come la previsione insediativa della Variante risulti complementare con la destinazione d'uso del contesto edificato attiguo.

**RISPETTO DEL COMMA 8°, ARTICOLO 17, DELLA LR. 56/77 E S.M.I.
(VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA)**

Le norme di recepimento della direttiva 2001/42/CE in materia ambientale, contenute nel D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, successivamente modificato con il D. Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, sottopongono a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

La valutazione ambientale viene effettuata per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti assoggettati a Valutazione d'Impatto Ambientale. E ancora la valutazione ambientale viene effettuata per tutti i piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997.

Le stesse norme prevedono altresì che per i piani e programmi di cui sopra che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori degli stessi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo una procedura di verifica di assoggettabilità.

La Regione Piemonte aveva emanato in precedenza la D.G.R. 9/6/2008 n. 12-8931, la quale aveva individuato i primi indirizzi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS e quelli specifici per la pianificazione urbanistica comunale.

Le leggi regionali n. 3 del 25 marzo 2013 e n. 17 del 12 agosto 2013, modificative della L.R. 56/77, all'articolo 17, commi 8° e 9°, hanno introdotto nuovi indirizzi relativi alle procedure di VAS inerenti le Varianti allo strumento urbanistico. Il comma 8° dispone che le Varianti strutturali e parziali sono sottoposte a preventiva verifica di assoggettabilità alla

VAS, fatti salvi i casi di esclusione elencati al successivo comma 9°.

Quest'ultimo prevede che siano escluse dal processo di valutazione le varianti, strutturali e parziali, finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.

Dalla lettura delle disposizioni sopra citate ne consegue per la presente Variante parziale l'obbligo della preventiva verifica di assoggettabilità alla VAS, non ricadendo nei casi di esclusione sopra elencati. Quindi il Comune prima di procedere all'adozione del progetto preliminare della Variante parziale ha predisposto un Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS e lo ha inviato alla Provincia ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, per l'emissione del parere circa l'eventuale assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica.

Gli stessi soggetti si sono espressi ritenendo che la Variante parziale possa essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Pertanto l'Organo Tecnico Comunale, sulla base dei pareri pervenuti e delle conseguenti considerazioni e determinazioni espresse dal Comune, che non hanno comportato modifiche agli elaborati della Variante, ha disposto l'esclusione dall'espletamento della VAS.

Nell'elaborato "Valutazione Ambientale Strategica - Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS – Controdeduzioni del Comune" si riportano i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e le conseguenti controdeduzioni espresse dal Comune.

Al termine dello stesso elaborato si riporta anche il "Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS", in quanto, pur essendo disposta l'esclusione della Variante dall'assoggettamento alla fase di valutazione ambientale strategica, tale documento contiene le analisi e le proposte di intervento inerenti le tematiche ambientali propedeutiche e complementari alla stesura del progetto di Variante.

COMPATIBILITA' CON LA PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

I contenuti della Variante parziale n. 30 risultano essere coerenti e non in contrasto con la principale pianificazione sovracomunale: nuovo Piano Territoriale Regionale, Piano Paesaggistico Regionale, Piano Territoriale Provinciale.

PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.)

La Regione Piemonte è dotata del Piano Territoriale Regionale approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21/07/2011.

Il Piano territoriale regionale ha per oggetto:

- la predisposizione di un Quadro di riferimento strutturale, contenente le analisi relative ai caratteri socioeconomici, alle potenzialità e alle criticità dei diversi territori regionali;
- la definizione degli obiettivi strategici per lo sviluppo socioeconomico del territorio regionale, anche con riferimento ai principali poli di sviluppo;
- la definizione degli indirizzi per la pianificazione/programmazione degli enti di livello inferiore (province, comuni, comunità montane) al fine di garantirne la rispondenza alle politiche di governo del territorio regionale.

Per il perseguimento degli obiettivi fissati, il PTR individua cinque strategie, per ciascuna delle quali detta disposizioni per gli strumenti di pianificazione territoriale che ai vari livelli concorrono alla loro attuazione ed al perseguimento degli obiettivi, mediante indirizzi, direttive e prescrizioni:

- Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio
- Sostenibilità ambientale, efficienza energetica
- Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica
- Ricerca, innovazione e transizione produttiva
- Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali.

L'articolazione territoriale del P.T.R. definisce gli Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT), finalizzati a garantire un efficace governo delle dinamiche di sviluppo dei diversi territori regionali, nel rispetto dei loro caratteri culturali ed ambientali. Essi comprendono

un insieme di Comuni gravitanti su di un centro urbano principale e costituiscono ambiti ottimali per costruire processi e strategie di sviluppo condivise.

Le norme di attuazione del P.T.R. includono Dronero nell'ambito di integrazione territoriale "AIT 31 – CUNEO", per il quale vengono indicati gli indirizzi qui riproposti.

AIT 31 - Cuneo

Tematiche	Indirizzi
Valorizzazione del territorio	<p>Conservazione e gestione in un'ottica transfrontaliera del patrimonio ecologico- ambientale (Valli Maira, Grana e Alpi Marittime, fasce fluviali), idrico, forestale, paesaggistico e storico-architettonico (in particolare: centri storici di Cuneo e Dronero, forte di Vinadio, architettura tradizionale alpina) e culturale (lingua e tradizioni occitane).</p> <p>Messa in sicurezza idraulica delle fasce fluviali e idrogeologica del territorio montano.</p> <p>Prevenzione del rischio sismico.</p> <p>Controllo della dispersione urbana nelle aree pianeggianti e pedemontane (periurbano di Cuneo in particolare).</p> <p>Difesa del suolo agrario e della qualità delle acque.</p> <p>Promozione del compattamento in APEA degli insediamenti industriali attorno al capoluogo.</p> <p>Incentivazione di misure per mantenere il presidio demografico della montagna interna (occupazione, servizi, recupero delle borgate).</p> <p>Recupero della rete ferroviaria secondaria interprovinciale come sistema parametropolitano.</p> <p>Potenziamento di Cuneo come polo ospedaliero e per la formazione scolastica superiore e universitaria, con particolare riguardo ai rapporti con il settore agrario, zootecnico, agroindustriale alimentare ed ecologico-ambientale.</p>
Risorse e produzioni primarie	<p>Predisposizione di un piano per l'uso integrato (civile, turistico-sportivo, energetico, agricolo, industriale) delle acque nella montagna e nella pianura (compresi AIT Savigliano e Fossano). Governo e utilizzo del patrimonio forestale per produzione di legname e biomasse per energia e riscaldamento.</p>
Ricerca, tecnologia, produzioni industriali	<p>L'AIT come polo innovativo di livello regionale e sovraregionale nel settore agro-alimentare e zootecnico, per ricerca e trasferimento tecnologico (PST Tecnogrande) e servizi vari di filiera (sviluppo, certificazione di qualità, tracciabilità dei prodotti, igiene, <i>packaging</i> ecc), in connessione con la formazione scolastica e la ricerca universitaria (sede di Cuneo dell'Università di Torino, Ospedale), con la piattaforma logistica del S-O (v. AIT Fossano) e il potenziamento del polo fieristico di Cuneo.</p> <p>Incoraggiare la razionalizzazione dei consumi irrigui.</p>
Trasporti e logistica	<p>Superamento dell'attuale situazione di relativo isolamento dell'AIT e dell'intero quadrante S-O per mezzo di interventi prioritari relativi a: completamento dell'autostrada Cuneo-Asti, raddoppio della tratta ferroviaria Cuneo-Fossano, raddoppio della galleria del Tenda, adeguamento/potenziamento della s.s. del colle della Maddalena e della ferrovia Cuneo-Nizza (elettrificazione). Per quanto riguarda logistica e aeroporto di Levaldigi v. AIT Fossano.</p>
Turismo	<p>Valorizzazione del patrimonio naturalistico, termale, storico-architettonico, culturale, eno-gastronomico e paesaggistico, in circuiti allargati sia allo spazio transfrontaliero dell'Europarco italo-francese delle Alpi Marittime (progetto Spazio Alpino Mediterraneo), sia a quelli del Saluzzese e delle Langhe.</p> <p>Integrazione in essi della stazione di sport invernali di Limone Piemonte, di rilevanza sovraregionale attraverso anche la connessione con le manifestazioni fieristiche, espositive e culturali e con la commercializzazione dei prodotti tipici.</p>

I contenuti della presente Variante Parziale n. 30 non contrastano con le disposizioni del Piano Territoriale Regionale vigente.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.)

La Regione Piemonte con D.G.R. n° 20-1442 del 18/05/2015 ha deliberato la nuova adozione del Piano Paesaggistico Regionale. Dalla data di adozione sono entrate in vigore le misure di salvaguardia; pertanto non sono consentiti sugli immobili ed aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (D. Lgs. 22/1/2004 n. 42 e s.m.i.) interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione dello stesso Piano Paesaggistico, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso di cui all'art. 143, comma 1 lettera b, del Codice stesso, riportate nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte, all'interno della sezione "prescrizioni specifiche, presente nelle schede relative a ciascun bene.

Le previsioni della Variante parziale n. 30 non si pongono in contrasto con le prescrizioni degli articoli sopra citati.

Il territorio di Dronero ricade negli ambiti di paesaggio n. 52 (Val Maira) e 58 (Pianura e colli cuneesi) del P.P.R.; per le considerazioni in merito alle caratteristiche dell'ambito di riferimento ed all'inquadramento della Variante negli indirizzi ed orientamenti strategici espressi dal Piano Paesaggistico Regionale per il territorio di Dronero, si rimanda alla relazione tecnica redatta per la verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S.

PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE (P.T.P.)

Il nuovo Piano Territoriale Provinciale, adottato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 52 del 5/9/2005 è stato approvato dalla Regione Piemonte con D.C.R. n° 241-8817 del 24/02/2009, con le modifiche ed integrazioni riportate nella "Relazione sulla conformità del piano territoriale della provincia di Cuneo" allegata alla deliberazione di approvazione.

Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) si pone la finalità di orientare i processi di trasformazione territoriale della Provincia, in linea con gli adempimenti ad esso affidati dal Piano Territoriale Regionale.

I contenuti della presente Variante Parziale n. 30 non contrastano con le disposizioni del Piano Territoriale Provinciale.

RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (R.I.R.)

La Regione Piemonte con la D.G.R. 5 luglio 2010, n. 31-286 “Applicazione del D. Lgs. 334/1999 e D.M. LL.PP. 9 maggio 2001 concernenti gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Precisazioni relative alle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici. Revoca della D.G.R. n. 20-13359 del 22 febbraio 2010” ha definito le procedure di pianificazione territoriale da adottare in relazione all’analisi e valutazione del rischio industriale.

La citata deliberazione richiama all’obbligo della redazione dell’elaborato tecnico RIR i Comuni in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante, i quali dovranno trasmettere la relativa documentazione ai Comuni limitrofi, che subiscono gli effetti dell’area di danno degli stabilimenti medesimi, affinché provvedano a dotarsi dello stesso strumento. Inoltre la D.G.R. prevede che, in assenza dell’elaborato tecnico R.I.R., i nuovi strumenti urbanistici generali o le varianti di PRGC di Comuni in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante e dei Comuni limitrofi che subiscono gli effetti dell’area di danno degli stabilimenti medesimi, non potranno contenere previsioni urbanistiche all’interno delle aree di danno stesse.

Sul territorio del Comune di Dronero non sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Il vicino Comune di Caraglio ospita invece uno di tali stabilimenti (Caraglio Gas s.r.l. – Deposito di GPL), il quale si trova ad una distanza di circa 6 chilometri dal territorio del Comune di Dronero.

Il Comune di Caraglio nell’ambito della Revisione dello strumento urbanistico generale si è dotato dell’”Elaborato tecnico Rischi Incidenti Rilevanti (R.I.R.)”, aggiornato in base alle osservazioni contenute nel parere tecnico della Direzione Ambiente Settore Grandi Rischi Industriali. L’Elaborato R.I.R. è stato adottato dal Comune ed approvato dalla Regione congiuntamente alla restante documentazione tecnica costituente la Revisione del PRGC.

Dall’esame di tale elaborato R.I.R. risulta che le aree di danno dello stabilimento Caraglio Gas sono limitate ad una parte molto contenuta del territorio comunale di Caraglio, posta a distanza considerevole dal Comune di Dronero.

Considerato che sul territorio di Dronero non ricadono gli effetti dello stabilimento a rischio di incidente rilevante ubicato nel Comune contermine, in relazione alle disposizioni della citata D.G.R. 5 luglio 2010, n. 31-286, il Comune di Dronero non è tenuto a dotarsi dell'Elaborato tecnico sul Rischio di Incidente Rilevante (Elaborato R.I.R.).

ELABORATI DELLA VARIANTE PARZIALE

La presente Variante Parziale n° 30 al P.R.G.C. comprende i seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa
- Valutazione Ambientale Strategica VAS – Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS - Controdeduzioni del Comune
- Norme di attuazione e Tabelle di Zona (testo integrato)
- Relazione di compatibilità acustica
- Schede geologico tecniche sulle aree di variante
- Tavola 3/V30 "Assetto Generale Territorio" - scala 1:5000.

INTEGRAZIONI ALLE NORME DI ATTUAZIONE ED ALLE TABELLE DI ZONA

Per assicurare l'applicazione della presente Variante Parziale n° 30 nelle norme di attuazione vengono modificati ed integrati:

- l'articolo 37 bis, con l'aggiornamento dell'elenco delle normative nazionali e regionali riguardanti la qualificazione energetico-ambientale degli edifici, ritenuto opportuno in fase di stesura del Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS;
- le Tabelle di Zona n. 54 e 55.

Le motivazioni che hanno determinato le modifiche alle Tabelle di Zona sopra citate sono state riportate nella precedente descrizione relativa all'intervento inserito.

Si provvede alla redazione di un testo integrato completo, nel quale le parti riportate in grassetto riguardano modifiche specifiche inserite con la presente Variante.

Di seguito si allegano gli articoli e le Tabelle di Zona del P.R.G.C. vigente interessati dalla Variante per poter operare il confronto con le parti modificate riportate nel testo integrato.

**ESTRATTO DELLE
NORME DI ATTUAZIONE
DEL P.R.G.C. VIGENTE**

ART.37 bis) – Qualificazione energetico-ambientale degli edifici

Con la presentazione del Progetto esecutivo per l'acquisizione del permesso a costruire, con apposita relazione o nell'ambito della relazione tecnico illustrativa del progetto, il Progettista è tenuto a descrivere e documentare le modalità con cui il progetto presentato corrisponde alle prescrizioni:

- del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 *Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, e s.m.i.*
- della Legge Regionale 28 maggio 2007, n. 13 *Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia, e s.m.i.*, con particolare riferimento al capo V *Integrazioni edilizie*;
- della DGR 46-11968 del 4 agosto 2009, *Aggiornamento del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria – Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e Disposizioni attuative della Legge Regionale 28 maggio 2007 n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) Articolo 21, lettere a), b) e q)*;
- dell'art. 11 *“Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti”* del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 *“Attuazione delle Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*.

**ESTRATTO DELLE
TABELLE DI ZONA
DEL P.R.G.C. VIGENTE**

COMUNE DI DRONERO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE		ZONE	I 1 ÷ 29	TABELLA	54
territorio comunale					
superficie territoriale			mq.	326.445	
DESTINAZIONE:		industriale e artigianale esistente e di completamento			
abitanti insediati		(RESIDENTI + FLUTTUANTI)	N°	28	
DENSITA' TERRITORIALE			ab / Ha	1	
ZONA	SUPERFICIE	DESTINAZIONE			
I1	7.146	ARTIGIANALI - INDUSTRIALI			
I2	7.743	ARTIGIANALI - INDUSTRIALI			
I3	7.466	ARTIGIANALI - INDUSTRIALI			
I4	29.250	ARTIGIANALI - INDUSTRIALI			
I5	4.150	ARTIGIANALI - INDUSTRIALI			
I6	25.680	ARTIGIANALI - INDUSTRIALI			
I7	27.927	ARTIGIANALI - INDUSTRIALI			
I8	29.680	ARTIGIANALI - INDUSTRIALI			
I9	46.660	ARTIGIANALI - INDUSTRIALI			
I10	27.059	ARTIGIANALI - INDUSTRIALI			
I11	3.940	ARTIGIANALI - INDUSTRIALI			
I12	17.149	ARTIGIANALI - INDUSTRIALI			
I13	2.740	ARTIGIANALI - INDUSTRIALI			
I14	12.398	ARTIGIANALI - INDUSTRIALI			
I15	4.170	ARTIGIANALI - INDUSTRIALI			
I16	7.608	ARTIGIANALI - INDUSTRIALI In sede di richiesta del permesso di costruire dovrà essere predisposta la documentazione di clima acustico ai sensi della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/2004.			
I17*	6.640	ARTIGIANALI - INDUSTRIALI P.E.C.			
I18	4.196	ARTIGIANALI - INDUSTRIALI			
I19	16.720	ARTIGIANALI - INDUSTRIALI			
I20	2.140	ARTIGIANALI - INDUSTRIALI			
I21	5.160	ARTIGIANALI - INDUSTRIALI			
I22	4.560	ARTIGIANALI - INDUSTRIALI			
I23	2.610	ARTIGIANALI - INDUSTRIALI			
I24	5.190	ARTIGIANALI - INDUSTRIALI			
I25	2.801	ARTIGIANALI - INDUSTRIALI			
I26	5.829	ARTIGIANALI - INDUSTRIALI			
I27	2.250	ARTIGIANALI - INDUSTRIALI			
I28	3.191	ARTIGIANALI - INDUSTRIALI			
I29	4.392	ARTIGIANALI - INDUSTRIALI			
TOTALE	326.445				

COMUNE DI DRONERO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE	ZONE	I1 + 29	TABELLA	55
	territorio comunale			
<u>PRESCRIZIONI PARTICOLARI:</u>		TUTTE LE ZONE CON ESCLUSIONE I17	I17	
RAPPORTO DI COPERTURA		60%	20%	
DISTANZA DAI CONFINI		mt. 5.00	5,00	
DISTANZA DA STRADE		mt. 6.00	6,00	
DISTANZA DA FABBRICATI		mt. 10.00	10,00	
ALTEZZA MASSIMA		mt. 8.00	7,00	
<p><u>INTERVENTI AMMESSI:</u> MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA NUOVE COSTRUZIONI SU AREE LIBERE VEDI ART.16 DELLE N.T.A.</p> <p>I7 - I PARAMETRI EDILIZI URBANISTICI E LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE A CUI OCCORRE FARE RIFERIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE RIFERITO AI NUOVI EDIFICI SONO QUELLI CONTENUTI NEL PEC ANCORCHÉ SCADUTO. S.U.E. (PEC) PER ZONE : *I17 - VINCOLO DI P.E.C. CON PREVISIONE DI ALBERATURA FILTRO VERSO L'AREA RESIDENZIALE ED EVENTUALE PARTE ABITATIVA VERSO STRADA. I16 - In sede di rilascio del Permesso di Costruire per opere di compensazione ecologica dovrà essere versato un corrispettivo fissato in € 1,00/mc per gli anni 2015 e 2016 (detto corrispettivo potrà essere successivamente aggiornato a cura del Comune di Dronero), in aggiunta di quanto previsto per le opere di sistemazione a verde dell'area di intervento.</p>				

**COPIA DELIBERAZIONE
GIUNTA REGIONALE
DI APPROVAZIONE DEL PRGC
ORIGINARIO E VARIANTE
STRUTTURALE SPECIFICA N° 21**

tivi ed alla contestuale variante al Piano Regolatore Generale vigente, adottata dal Comune di Domodossola, debitamente vistata si compone di:

Atti ed Elaborati afferenti la variante al vigente Piano delle Aree per Insediamenti Produttivi

- deliberazione consiliare n. 49 in data 16.3.1995, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- * Elab. A - Relazione Illustrativa
- * Elab. B - Norme Tecniche di Attuazione
- * Elab. C - Elenchi catastali
- * Tav. 1.a - Rilievo pianimetrico: planimetria, in scala 1:500

* Tav. 1.b - Rilievo pianimetrico: profili e sezioni, in scala 1:100 e 1:500

* Tav. 2 - Rete viario esistente, in scala 1:10000

* Tav. 3 - Inquadramento territoriale, in scala 1:10000

* Tav. 4 - Delimitazione P.I.P. su mappa catastale, in scala 1:2000

* Tav. 5 - Stralcio P.R.G.C. variante, in scala 1:2000

* Tav. 6 - Planimetria generale, in scala 1:500

* Tav. 7 - Tipologie edilizie, in scala 1:200

* Tav. 8 - Opere di urbanizzazione primaria - planimetria, in scala 1:500

* Tav. 9 - Opere di urbanizzazione primaria - particolari, in scala 1:10

Atti ed Elaborati afferenti la contestuale variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente

- deliberazione consiliare n. 48 in data 16.3.1995, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- * Elab. - Relazione Illustrativa - P.R.G.C. variante
- * Elab. - Scheda Normative - P.R.G.C. variante
- * Elab. - Scheda Normative - P.R.G.C. vigente
- * Tav. 1 - Stralcio P.R.G.C. - variante, in scala 1:2000

* Tav. 2 - Stralcio P.R.G.C. - vigente, in scala 1:2000

* Tav. 3 - Planimetria Generale, in scala 1:1000

Atti ed Elaborati afferenti la variante al vigente Piano delle Aree per Insediamenti Produttivi e la contestuale variante al Piano Regolatore Generale vigente, modificati a seguito delle controdeduzioni comunali alle osservazioni regionali

- deliberazioni consiliari n. 41 in data 18.3.1996 - comprensiva delle controdeduzioni comunali alle osservazioni regionali - e n. 65 in data 29.5.1996, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- * Elab. B - Norme Tecniche di Attuazione
- * Elab. - Scheda Normative - P.R.G.C. variante
- * Elab. - Relazione Geologico-Tecnica relativa all'area normativa "ES 37"

* Tav. 1 - Stralcio P.R.G.C. variante, in scala 1:2000

* Tav. 3 - Planimetria Generale, in scala 1:1000

* Tav. 5 - Stralcio P.R.G.C. variante, in scala 1:2000

* Tav. 6 - Planimetria Generale, in scala 1:500

(omissis)

Allegato all'atto deliberativo della Giunta Regionale n. 37-17283 in data 10.3.97

Modifiche da introdurre "ex officio";

A) Sulla scheda RS257 contenuta nell'elaborato "Schede Normative" della Variante al P.R.G. adottato con D.C. n. 65 del 29.3.1996 devono intendersi

eliminati i riferimenti riportati alla voce "RS residenza stabile" delle "Prescrizioni di destinazione d'uso" e alla voce "01 residenza privato" della "Classe di destinazione d'uso".

B) Sull'elaborato B - Norme Tecniche di Attuazione del P.I.P. adottato con D.C. n. 65 del 29.5.1996 è da intendersi eliminato dal titolo dell'art. 11 il termine "Residenziale" ed inoltre quale ultimo comma dello stesso art. 11 è da intendersi aggiunto il seguente "Le prescrizioni contenute nella Relazione Geologico-Tecnica relativa all'area normativa ES37 dovranno essere scrupolosamente osservate nella fase di attuazione del P.I.P..".

Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 1997, n. 38 - 17284

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Dronero (CN). Piano Regolatore Generale Comunale. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Art. 1 - Di approvare, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, il Piano Regolatore Generale del Comune di Dronero (CN), adottato e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 2 in data 26.1.1995, n. 41 in data 27.6.1996 e n. 61 in data 22.10.1996, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati di Piano, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell'allegato documento in data 18.12.1996, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatta salva comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

Art. 2 - La documentazione relativa al Piano Regolatore Generale del Comune di Dronero, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazione consiliare n. 2 in data 26.1.1995, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- * Elab. 1 - Relazione illustrativa
- * Tav. 2 - Cartografia generale, in scala 1:25000
- * Tav. 3 - Assetto Generale di tutto il territorio, in scala 1:5000

* Tav. 4 - Assetto Generale - Capoluogo, in scala 1:2000

* Tav. 5 - Assetto Generale - Pratovecchia, in scala 1:2000

* Tav. 6 - Assetto Generale - Fraz. Terzi, Ruata Prato e Borgate, in scala 1:2000

* Tav. 7 - Assetto Generale - Monastero, Santa Lucia, San Nicolao, Sant'Anna e Borgate, in scala 1:2000

* Tav. 8 - Assetto Generale - Centro Storico, in scala 1:500

* Tav. 9 - Dissersi idrogeologici e valanghe, in scala 1:25000

* Tav. 10 - Vincolo ambientale, monumentale, idrogeologico, in scala 1:25000

- * Elab. 11 - Tabelle di Zona
- * Elab. 12 - Norme Tecniche di Attuazione
- * Elab. - Relazione Geologica, Idrogeologica, Geotecnica con descrizione e con allegati:
 - Elaborato Grafico 1. in scala 1:20000
 - Elaborato Grafico 2. in scala 1:20000
 - deliberazione consiliare n. 41 in data 27.6.1996, rettificata con deliberazione consiliare n. 61 in data 22.10.1996, entrambe esecutive ai sensi di legge, con allegato:
- * Tav. 3 - Assetto Generale di tutto il territorio. In scala 1:5000
- * Tav. 4 - Assetto Generale - Capoluogo, in scala 1:2000
- * Tav. 5 - Assetto Generale - Pratavecchia, in scala 1:2000
- * Tav. 6 - Assetto Generale - Fraz. Teti, Ruata Prato e Bogate. In scala 1:2000
- * Tav. 7 - Assetto Generale - Monastero, Santa Lucia, San Nicolao, Sant'Anna e Borgate, in scala 1:2000
- * Tav. 8 - Assetto Generale - Centro Storico. In scala 1:500
- * Elab. 11 - Tabelle di Zona
- * Elab. 12 - Norme Tecniche di Attuazione
- * Elab. - Relazione geologica-tecnica per le singole "aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza" ai sensi lett. B punto 2, 1 comma, art. 14 L.R. 56/77
- * Elab. - Relazione geologico-tecnica - Integrazioni

(omissis)

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 38-17284 in data 10.3.97

Elenco delle modifiche introdotte "Ex-Officio"

Testo "Norme Tecniche di Attuazione" - Tav. 12:

Art. 2 - Efficacia e campo di applicazione

Al termine del testo del primo capoverso dopo ".... nelle Tavole di Piano" si intendono aggiunte di seguito le parole "e Tabelle di Zona";

Art. 5 - Definizioni

Nel testo del punto 3) il rapporto "mq. per ha." è da intendersi corretto con "mq. per mq.";

Art. 6 - Standards urbanistici

Nel testo del capoverso del punto 2, che inizia con "La rimanente quota", le parole "a seguito di" si intendono sostituite con "nell'ambito del";

Art. 10 - R2 - R21 - Insediamenti di nucleo

Nel testo della lettera a), primo capoverso, dopo "ristrutturazione edilizia parziale", si intende reintegrato il testo con l'aggiunta delle parole "e totale"; inoltre al secondo capoverso, dopo "... esclusa la demolizione con ricostruzione e la ristrutturazione edilizia" si intende stralciato il termine "totale";

Art. 11 - RM (Residenziali Montane)

Al capoverso "Interventi ammessi" dopo "Ristrutturazione edilizia" si intendono aggiunte la precisazione di tipo A:

Art. 14 - H - Aree destinate alle attività agricole

Al punto 2, capoverso che recita "a tale condizione gli edifici..." si intendono eliminate le parole "produttivi e civili"; al capoverso che recita "L'entità dei volumi edificati Art. 15 - Al - Aree inedificabili Alla voce "Prescrizioni" nel testo della:

* 7° riga: sono da intendersi eliminate le parole "in merito ad aumenti volumetrici";

* 10° riga: sono da intendersi eliminati le parole "o nuove costruzioni";

* 11° riga: sono da intendersi eliminati le parole "o nuove costruzioni";

Art. 18 - P2 - Aree per nuovi impianti, artigianali, commerciali.

Alla voce "Norme di intervento" si intendono eliminate le parole del secondo trattino "attività commerciali";

Art. 37 - Tutela dell'assetto idrogeologico e dell'ambiente

Al termine del testo dell'articolo si intendono aggiunti i seguenti due nuovi commi:

" Si richiamano contenuti e prescrizioni della Legge 431/85.

" Si richiamano tutte le prescrizioni, cautele ed indicazioni contenute nella Relazione Geologico-Tecnica e relativa Integrazione, con l'avvertenza che alcune sigle di Zona citate in tali elaborati non corrispondono con quelle assegnate nella stesura definitiva del P.R.G.C. in sede di Controdeduzioni comunali."

Testo "Tabelle di Zona" - tav. 11:

Tabella di Zona n. 2: dopo le parole "Interventi ammessi" si intendono aggiunte le parole "vedi Tav. 8 - scala 1:500";

Tabella di Zona n. 16: dopo le parole "Per la sottozona 4 limiti di altezza a mt. 4,00", il testo tra parentesi "(vedere ulteriori norme e specificazioni)" deve intendersi stralciato e sostituito con il seguente nuovo testo "Dette costruzioni dovranno inserirsi armonicamente nel rispetto delle forme, tipologie, e materiali tradizionali locali e delle pendenze del terreno.

Dovranno avere il tetto con orditura in legno e manto di copertura in coppi, losa o ardesia";

Tabella di Zona n. 43: dopo le parole "Le sottozone 1-2 sono soggette a P.E.C. con ulteriori limiti e specificazioni" si intende aggiunto il seguente nuovo testo "n. max mt. 4,00, il piano f.t. dette costruzioni dovranno inserirsi armonicamente nel rispetto delle forme, tipologie, e materiali tradizionali locali e delle pendenze del terreno. Dovranno avere il tetto con orditura in legno e manto di copertura in coppi, losa o ardesia";

Tabella di Zona n. 49: nel riquadro "Indici e parametri":

- In corrispondenza della Zona F1 si intende aggiunta la seguente prescrizione "E' stabilita una fascia di rispetto non inferiore a mt. 20 sul lato lungo il Rio Roccastruna";

- In corrispondenza della Zona F4 la quantità di cubatura massima "45.000 mc." si intende sostituita con il dato "4.500 mc.".

Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 1997, n. 39 - 17235

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Oggebbio (VCO). Approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale vigente

(omissis)



CITTA' DI DRONERO

Provincia di Cuneo

Medaglia d'Oro al Merito Civile

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALEN. 9

OGGETTO:	URBANISTICA:	Approvazione Progetto Definitivo della Variante Strutturale n. 21/2007 al P.R.G.C.
----------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaundici, addì trentuno del mese di maggio alle ore 21.00 nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge sulle Autonomie Locali, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

- | | | |
|-----|-----------|-----------------|
| 1) | ACCHIARDI | Livio |
| 2) | ARNAUDO | Giovanni |
| 3) | ROVERA | Gianpaolo |
| 4) | ARESE | Alberto |
| 5) | AGNESE | Alessandro |
| 6) | BAGNASCHI | Maurizio |
| 7) | BERTAINA | Luca |
| 8) | MARINO | Ilario |
| 9) | RIBERO | Claudia |
| 10) | BELLIARDO | Giovanni |
| 11) | BELTRAMO | Maria Maddalena |
| 12) | BIANCO | Alberto |
| 13) | TENAN | Alberto |

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MASILLO dr. Vincenzo.

Il Sig. ACCHIARDI Livio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'albo pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi e cioè

dal 6 giugno 2011

al 21 giugno 2011

ai sensi dell'art. 124 D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MASILLO Vincenzo

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MASILLO Vincenzo

Divenuta esecutiva

il 16 giugno 2011

ai sensi dell'art. 134 c. 1 e 3 D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il P.R.G.C. vigente del Comune di Dronero è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 38-17284 del 10 marzo 1997;

vista la Variante al P.R.G.C. approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 25 febbraio 1998 ai sensi dell'art. 17, comma 8, lettera c) della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.;

vista la Variante 1/1998 al P.R.G.C. adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 11 maggio 1998, il relativo parere di compatibilità espresso dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 481 del 23 giugno 1998, e l'approvazione definitiva del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 53 del 30 settembre 1998;

vista la Variante 2/1998 al P.R.G.C. approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 in data 28 dicembre 1998 ai sensi dell'art. 17, comma 8, lettera c) della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.;

vista la Variante 3/1999 al P.R.G.C. approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 25 marzo 1999 ai sensi dell'art. 17, comma 8, lettera c) della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.;

vista la Variante 4/1999 al P.R.G.C. adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 30 settembre 1999, il relativo parere di compatibilità espresso dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 886 del 2 novembre 1999, e l'approvazione definitiva del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 54 del 28 dicembre 1999;

vista la Variante 5/2000 al P.R.G.C. adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 24 luglio 2000, il relativo parere di compatibilità espresso dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 729 del 29 agosto 2000, e l'approvazione definitiva del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 54 del 22 settembre 2000;

vista la Variante 6/2001 al P.R.G.C. adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 29 marzo 2001, il relativo parere di compatibilità espresso dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 350 del 15 maggio 2001, e l'approvazione definitiva del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 28 del 16 luglio 2001;

vista la Variante 7/2001 al P.R.G.C. approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 27 settembre 2001 ai sensi dell'art. 17, comma 8, lettera e) della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.;

vista la Variante 8/2002 al P.R.G.C. adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 28 febbraio 2002, il relativo parere di compatibilità espresso dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 230 del 9 aprile 2002, e l'approvazione definitiva del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 16 del 29 aprile 2002;

vista la Variante 9/2002 al P.R.G.C. adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 16 luglio 2002, e l'approvazione definitiva del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 42 del 30 settembre 2002;

vista la Variante 10/2002 al P.R.G.C. adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 19 dicembre 2002, e l'approvazione definitiva del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 2 del 27 marzo 2003;

vista la Variante 11/2003 al P.R.G.C. adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 29 maggio 2003, e l'approvazione definitiva del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 38 del 30 settembre 2003;

settembre 2003,

vista la Variante 12/2003 al P.R.G.C. adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 11 dicembre 2003, e l'approvazione definitiva del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 2 del 30 marzo 2004;

vista la Variante 13/2004 al P.R.G.C. adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 in data 18 novembre 2004, e l'approvazione definitiva del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 2 del 17 febbraio 2005;

vista la Variante 14/2005 al P.R.G.C. adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 17 febbraio 2005, e l'approvazione definitiva del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 17 del 14 aprile 2005;

vista la Variante 15/2005 al P.R.G.C. adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 4 agosto 2005, e l'approvazione definitiva del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 52 del 29 settembre 2005;

vista la Variante 16/2005 al P.R.G.C. adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data 22 dicembre 2005, e l'approvazione definitiva del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 6 del 16 marzo 2006;

vista la Variante 17/2006 al P.R.G.C. adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 28 settembre 2006, e l'approvazione definitiva del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 46 del 28 dicembre 2006;

vista la Variante 18/2007 al P.R.G.C. adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 8 marzo 2007, e l'approvazione definitiva del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 22 del 25 giugno 2007;

vista la Variante 19/2007 al P.R.G.C. adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 3 maggio 2007, e l'approvazione definitiva del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 23 del 25 giugno 2007;

vista la Variante 20/2007 al P.R.G.C. adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 25 giugno 2007, e l'approvazione definitiva del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 44 del 20 dicembre 2007;

vista la Variante 22/2008 al P.R.G.C. adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 22 dicembre 2008, e l'approvazione definitiva del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 2 del 16 aprile 2009;

vista la Variante 23/2008 al P.R.G.C. adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 22 dicembre 2008, e l'approvazione definitiva del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 3 del 16 aprile 2009;

vista la Variante 24/2010 al P.R.G.C. adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 24 giugno 2010, e l'approvazione definitiva del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 24 del 30 settembre 2010;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 30 settembre 2010 con la quale è stata approvata una modifica ex art. 17, comma 8, L.R. n. 56/1977 e s.m.i. riguardante l'adeguamento cartografico e la precisazione della normativa dell'area del depuratore del Capoluogo;

vista la Variante 25/2010 al P.R.G.C. adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 15 novembre 2010, e l'approvazione definitiva del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 8 in data odierna;

inoltre, alcune disposizioni regionali e statali in materia di pianificazione urbanistica e di rischio idrogeologico hanno interessato il Comune di Dronero:

- 1) Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI) ha evidenziato il quadro dei dissesti dell'intero territorio comunale;
- 2) L'Ordinanza P.C.M. del 20 marzo 2003 ha aggiornato l'elenco dei Comuni dichiarati sismici: il territorio comunale di Dronero è stato inserito in zona sismica III;

le normative sopra citate impongono al Comune l'adozione di atti amministrativi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;

L'Amministrazione Comunale di Dronero si trova, quindi, nella necessità di dover adeguare lo Strumento Urbanistico Generale alle prescrizioni del PAI. Contestualmente deve adeguare le previsioni urbanistiche alle condizioni di pericolosità sismica del territorio, tenuto conto che le normative vigenti impongono il parere preventivo obbligatorio, da parte del competente Servizio regionale, sul progetto preliminare e definitivo degli Strumenti urbanistici e loro Varianti strutturali per i Comuni in zona sismica III;

Il Comune di Dronero ha già provveduto a far redigere i necessari studi di carattere geologico e sismico. Conseguentemente ha avviato le procedure di convocazione del Gruppo Interdisciplinare di lavoro, ai sensi delle D.D.G.R. n. 31-3749 del 6 agosto 2001, n. 45-6656 del 15 luglio 2002 e n. 1-8753 del 18 marzo 2003, ed ha inviato allo stesso in data 7 novembre 2007 la documentazione geomorfologica ed idraulica per l'ottenimento del parere di competenza, in funzione delle pratiche urbanistiche di adeguamento al PAI;

richiamato il parere favorevole conclusivo espresso dal Gruppo interdisciplinare della Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica Politiche Sociali ed Edilizia - Settore Urbanistico Territoriale - Area Provincia di Cuneo in data 20 marzo 2008, prot. n. 11706/0819;

ritenuto di dover procedere all'adozione di una Variante Strutturale Specifica al vigente P.R.G.C. redatta con le seguenti finalità:

- a) di adeguare lo strumento urbanistico vigente alle previsioni del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po;
- b) di individuare in aderenza all'area residenziale R6 due lotti di completamento a destinazione residenziale;

dato atto che il Comune di Dronero ha avviato la procedura di formazione della Variante strutturale n. 21/2007 del P.R.G.C. ai sensi della L.R. 26 gennaio 2007, n. 1;

richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 in data 20 dicembre 2007 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 31-bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 inserito dalla Legge Regionale 26 gennaio 2007 n. 1, il Documento Programmatico relativo alla Variante Strutturale Specifica n. 21/2007 al P.R.G.C. vigente;

dato atto che, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 della suddetta L.R. n. 1/2007, ai fini di "assicurare la partecipazione democratica al processo decisionale e gestionale dell'uso del suolo urbano ed extraurbano", si è provveduto a pubblicare dal 28 gennaio 2008 al 27 febbraio 2008, all'Albo Pretorio del Comune l'avviso dell'avvenuta approvazione del Documento Programmatico, dandone inoltre notizia a mezzo di manifesti affissionali e inviandone comunicazione prot. n. 966 del 28 gennaio 2008 ai Comuni limitrofi, alla Comunità Montana Valle Maira, agli Ordini Professionali e alle Associazioni di categoria;

che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione e precisamente dal 11 febbraio 2008 al
precisamente dal 11 febbraio 2008 al
che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione e p
27 febbraio 2008 non sono pervenute osservazioni;

richiamati il verbale della 1^a Conferenza di Pianificazione prima seduta in data 28 febbraio 2008 ed il verbale della 1^a Conferenza di Pianificazione seconda seduta in data 4 aprile 2008 nei quali non sono emersi rilievi e proposte dagli Enti partecipanti che ne impediscano la prosecuzione, la Conferenza ha condiviso gli argomenti e le finalità del Documento Programmatico;

che in data 11 giugno 2008 il Comune ha inviato all'ARPA gli elaborati del Progetto Preliminare della Variante strutturale in oggetto, ai sensi della L.R. n. 1/2007;

che, in relazione alla suddetta documentazione, con nota in data 4 settembre 2009 prot. n. 95461 integrata con nota in data 10 settembre 2009 prot. n. 9781, l'Agenzia ha espresso parere favorevole richiedendo alcune modifiche prima dell'adozione del Progetto Preliminare;

che, inoltre, in data 11 giugno 2008 il Comune ha inviato alla Regione Piemonte - Settore Protezione Civile - gli elaborati del Progetto Preliminare della Variante Strutturale di che trattasi, ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 1/DOP del 27 aprile 2004;

che, in relazione alla suddetta documentazione, con nota in data 17 settembre 2009 prot. n. 68104 la Regione Piemonte ha espresso parere favorevole concernente i soli aspetti sismici richiedendo la verifica della classificazione di tipo B sulla Tav. 5;

considerato che sono state recepite le osservazioni espresse dall'ARPA e della Regione Piemonte nei documenti del Progetto Preliminare di Variante Strutturale Specifica 21/2007 redatto per la parte urbanistica dal dr. Giorgio SCAZZINO e per la parte geologica dal dr. Fabrizio CAMBURSANO e dal dr. Orlando COSTAGLI;

la Variante Strutturale Specifica di adeguamento al PAI comporta modifiche all'impianto cartografico e normativo del P.R.G.C. ed è quindi riassumibile nelle seguenti fasi:

- ridefinizione dei vincoli idrogeologici relativi a tutto il territorio comunale attraverso la Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica;
- integrazione delle Norme di Attuazione con prescrizioni circa le possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, in relazione alle classi di idoneità d'uso evidenziate dalla suddetta Carta e con riferimento alle specifiche tecniche della circolare regionale n. 7/LAP e delle norme di attuazione del P.A.I.;
- si rende necessario stralciare una sola previsione urbanistica (porzione di lotto edificabile residenziale di completamento in ambito R6 contrassegnato con il numero 2) contenuta nel Piano Regolatore al quadro dei vincoli evidenziati nella stessa Carta di Sintesi, in quanto la stessa risulta incompatibile. Infatti dalla verifica effettuata attraverso la sovrapposizione delle classi di rischio geomorfologico con le destinazioni d'uso urbanistiche risulta che è necessario operare uno stralcio parziale di area edificabile contenuta nello strumento urbanistico vigente e precisamente nella Tav. 4/V21 "Aspetto generale - Capoluogo" in scala 1:2000;

la Variante Strutturale Specifica n. 21/2007 al P.R.G.C. inoltre ha individuato in aderenza all'area residenziale R6 due lotti di completamento a destinazione residenziale;

vista la nota prot. n. 7585/AMB/10.00 in data 26 marzo 2008 della Regione Piemonte, a firma congiunta degli Assessori all'Ambiente e alle Politiche Territoriali, recante chiarimenti circa l'applicazione ai procedimenti in corso di formazione degli Strumenti urbanistici della disciplina della V.A.S.;

riconosciuto che nella 2^a Conferenza di Pianificazione in data 4 aprile 2008 la Regione Piemonte - Settore Urbanistico Territoriale - Area Provincia di Cuneo - nell'approvare senza rilievi e proposte il Documento Programmatico alla Variante Strutturale Specifica n. 21/2007 al P.R.G.C. ha segnalato per quanto riguarda gli aspetti della V.A.S. di attenersi a quanto rubricato nella predetta nota prot. n. 7585/AMB/10.00;

visto l'Allegato I alla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, pubblicata sul Supplemento al B.U.R. n. 24 in data 12 giugno 2008, relativamente ai "Procedimenti in corso" ed in particolare quanto previsto nel caso di procedimenti avviati successivamente al 31 luglio 2007 e prima del 12 giugno 2008 data di entrata in vigore della suddetta D.G.R.;

dato atto che il Comune, dotato dell'Organo Tecnico di cui all'art. 7 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 227 in data 16 dicembre 2008, ha ritenuto comunque di sottoporre il Progetto Preliminare di Variante oggetto della presente al parere del predetto Organo in merito all'obbligatorietà o meno della verifica preventiva dell'assoggettabilità a V.A.S. di detto Strumento urbanistico;

che il suddetto Organo con verbale in data 29 ottobre 2009, alla luce delle suindicate note regionali e dell'Allegato I della D.G.R. surrichiamata, ha ritenuto di escludere dalla verifica preventiva dell'assoggettabilità a V.A.S. dello Strumento in esame;

richiamata la propria deliberazione n. 33 in data 11 novembre 2009 con la quale è stato adottato il Progetto Preliminare della Variante Strutturale Specifica n. 21/2007 al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56, inserito dall'art. 2 della L.R. 26 gennaio 2007 n. 1;

dato atto che, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 della suddetta L.R. n. 1/2007, ai fini di "assicurare la partecipazione democratica al processo decisionale e gestionale dell'uso del suolo urbano ed extraurbano", si è provveduto a pubblicare, dal 19 gennaio 2010 al 18 febbraio 2010, all'Albo Pretorio del Comune l'avviso dell'avvenuta approvazione del Progetto Preliminare, dandone inoltre notizia a mezzo di manifesti affissionali e con pubblicazione sui giornali locali;

richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 29 aprile 2010 relativa alla presa d'atto che nel periodo dal 19 gennaio 2010 al 18 febbraio 2010, termine stabilito per la presentazione delle osservazioni relative al Progetto Preliminare della Variante strutturale specifica n. 21/2007 al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 31 ter - comma 8 - della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. non sono pervenute né proposte scritte né osservazioni da parte di alcuno;

richiamati il verbale della 2^a Conferenza di pianificazione sul progetto preliminare prima seduta in data 5 agosto 2010 ed il verbale della 2^a Conferenza di pianificazione sul progetto preliminare seconda seduta in data 30 settembre 2010 nei quali gli Enti con diritto di voto hanno espresso i propri pareri ed all'unanimità hanno approvato favorevolmente il Progetto Preliminare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento regionale n. 2/R del 5 marzo 2007 con la prescrizione che venga adeguata la TAV. 5 "Carta del suolo di fondazione ai fini dell'azione sismica di progetto" alla richiesta già contenuta nei precedenti pareri in quanto non correttamente ottemperata;

che, quindi, in data 10 novembre 2010 il Comune ha inviato alla Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste - gli elaborati del Progetto Definitivo della Variante Strutturale di che trattasi, ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 1/DOP del 27 aprile 2004, adeguati alla predetta prescrizione;

che, in relazione alla suddetta documentazione, con nota in data 30 novembre 2010 prot. n. 87710 la Regione Piemonte ha espresso parere favorevole concernente i soli aspetti sismici;

richiamata la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;

vista la Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40;

vista la Legge Regionale 26 gennaio 2007, n. 1 ed il Regolamento regionale n. 2/R del 5 marzo 2007;

ritenuto di potere procedere alla approvazione del Progetto Definitivo della predetta Variante Strutturale specifica n. 21/2007 al vigente P.R.G.C.;

dato atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Urbanistica;

con votazione unanime, resa per alzata di mano;

DELIBERA

- di approvare il Progetto Definitivo della Variante Strutturale specifica n. 21/2007 al vigente P.R.G.C., ai sensi dell'art. 31 ter - comma 12 - della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. che si compone dei seguenti elaborati predisposti dai tecnici incaricati:

- Relazione illustrativa e integrazione alle Norme di Attuazione
- Relazione in merito alla congruità acustica delle scelte di Piano introdotte con la Variante Strutturale n. 21
- Tav. 3/V21 - Zonizzazione territorio comunale Scala 1:5.000
- Tav. 4/V21 - Zonizzazione capoluogo Scala 1:2.000
- Tav. 3bis/V21 - Zonizzazione territorio comunale con sovrapposizione delle classi di pericolosità geomorfologica Scala 1:5.000
- Tav. 4bis/V21 - Zonizzazione capoluogo con sovrapposizione delle classi di pericolosità geomorfologica Scala 1:2.000
- Tav. 5bis/V21 - Zonizzazione Pratavecchia con sovrapposizione delle classi di pericolosità geomorfologica Scala 1:2.000
- Tav. 6bis/V21 - Zonizzazione Frazioni con sovrapposizione delle classi di pericolosità geomorfologica Scala 1:2.000
- Tav. 7bis/V21 - Zonizzazione Frazioni con sovrapposizione delle classi di pericolosità geomorfologica Scala 1:2.000
- 1 - Relazione e normativa geologica e sismica
- 1.1 - Schede geologico tecniche sulle nuove aree di Variante
- 1.2 - Schede geologico tecniche sulle aree di previsione urbanistica
- Analisi del rischio idraulico nella fascia fluviale del Rio di Roccabruna
- 2.1 - Rio di Ripoli - Analisi di dettaglio del rischio idraulico
- Tav. 1 - Carta idrografica delle acque pubbliche e delle opere di difesa idraulica censite Scala 1:10.000
- Tav. 2 - Carta geomorfologica dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore Scala 1:10.000
- Tav. 3 - Carta geolitologica con elementi locali per la stima dell'azione sismica di progetto Scala 1:10.000
- Tav. 4 - Carta delle pendenze per la stima dell'azione sismica di progetto Scala 1:10.000
- Tav. 5 - Carta del suolo di fondazione ai fini dell'azione sismica di progetto Scala 1:10.000
- Tav. 6 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica Scala 1:10.000;

- di dare atto che la presente Variante Strutturale Specifica n. 21/2007 al vigente P.R.G.C. costituisce adeguamento al PIANO DI assetto Idrogeologico (P.A.I.);

- di dare atto, alla luce del verbale in data 29 ottobre 2009 dell'Organo Tecnico di cui all'art. 7 della Legge Regionale 14 dicembre 1998 n. 40, che la presente Variante Strutturale è esclusa dalla preventiva verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

- di pubblicare in pubblica e continua visione, ai sensi dell'art. 31 ter, comma 15, della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., la presente deliberazione all'Albo pretorio online del Comune per trenta giorni consecutivi, e contestualmente pubblicarla per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

- di riconoscere che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. PENNASSO Ettore, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Urbanistica e LL.PP.;

- di dare mandato al predetto Responsabile a provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla presente deliberazione e dalla normativa vigente in materia.

Con successiva ed unanime votazione, espressa per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

F:\seg\Rita\VARIANTE\VarianteStrutturaleSpecificaN.21-2007ApprovazioneProgettoDefinitivo.doc

8

Comune di Dronero (Cuneo)

Approvazione Progetto Definitivo della Variante Strutturale n. 21/2007 al P.R.G.C.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera

- di approvare il Progetto Definitivo della Variante Strutturale specifica n. 21/2007 al vigente P.R.G.C., ai sensi dell'art. 31 ter - comma 12 - della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. che si compone dei seguenti elaborati predisposti dai tecnici incaricati:

- Relazione illustrativa e integrazione alle Norme di Attuazione
 - Relazione in merito alla congruità acustica delle scelte di Piano introdotte con la Variante Strutturale n. 21
 - Tav. 3/V21 - Zonizzazione territorio comunale Scala 1:5.000
 - Tav. 4/V21 - Zonizzazione capoluogo Scala 1:2.000
 - Tav. 3bis/V21 - Zonizzazione territorio comunale con sovrapposizione delle classi di pericolosità geomorfologica Scala 1:5.000
 - Tav. 4bis/V21 - Zonizzazione capoluogo con sovrapposizione delle classi di pericolosità geomorfologica Scala 1:2.000
 - Tav. 5bis/V21 - Zonizzazione Pratavecchia con sovrapposizione delle classi di pericolosità geomorfologica Scala 1:2.000
 - Tav. 6bis/V21 - Zonizzazione Frazioni con sovrapposizione delle classi di pericolosità geomorfologica Scala 1:2.000
 - Tav. 7bis/V21 - Zonizzazione Frazioni con sovrapposizione delle classi di pericolosità geomorfologica Scala 1:2.000
 - 1 - Relazione e normativa geologica e sismica
 - 1.1 - Schede geologico tecniche sulle nuove aree di Variante
 - 1.2 - Schede geologico tecniche sulle aree di previsione urbanistica
 - Analisi del rischio idraulico nella fascia fluviale del Rio di Roccabruna
 - 2.1 - Rio di Ripoli - Analisi di dettaglio del rischio idraulico
 - Tav. 1 - Carta idrografica delle acque pubbliche e delle opere di difesa idraulica censite Scala 1:10.000
 - Tav. 2 - Carta geomorfologica dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore Scala 1:10.000
 - Tav. 3 - Carta geolitologica con elementi locali per la stima dell'azione sismica di progetto Scala 1:10.000
 - Tav. 4 - Carta delle pendenze per la stima dell'azione sismica di progetto Scala 1:10.000
 - Tav. 5 - Carta del suolo di fondazione ai fini dell'azione sismica di progetto Scala 1:10.000
 - Tav. 6 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica Scala 1:10.000;
- di dare atto che la presente Variante Strutturale Specifica n. 21/2007 al vigente P.R.G.C. costituisce adeguamento al PIANO DI assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- di dare atto, alla luce del verbale in data 29 ottobre 2009 dell'Organo Tecnico di cui all'art. 7 della Legge Regionale 14 dicembre 1998 n. 40, che la presente Variante Strutturale è esclusa dalla preventiva verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
- di pubblicare in pubblica e continua visione, ai sensi dell'art. 31 ter, comma 15, della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., la presente deliberazione all'Albo pretorio online del Comune per trenta giorni

consecutivi, e contestualmente pubblicarla per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

- di riconoscere che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. PENNASSO Ettore, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Urbanistica e LL.PP.;

- di dare mandato al predetto Responsabile a provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla presente deliberazione e dalla normativa vigente in materia.

Con successiva ed unanime votazione, espressa per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Procedimento
Ettore Pennasso